

REGOLAMENTO COMUNALE

Realizzazione di impianti fotovoltaici con potenza elettrica nominale fino a 1 MWp, da installarsi nel Territorio Comunale di Taranto.

PREMESSA

Normativa europea, nazionale e regionale

Con la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, approvata in data 27.11.2001, la Comunità Europea ha delineato il quadro normativo comunitario sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Con tale atto legislativo si è riconosciuta la priorità, a livello comunitario, della promozione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili.

L'uso di tali fonti contribuisce alla protezione dell'ambiente, allo sviluppo sostenibile e alla sicurezza degli approvvigionamenti, permette il conseguimento più rapido degli obiettivi di Kyoto, crea occupazione locale e ha un impatto positivo sulla coesione sociale.

Sono considerate fonti rinnovabili le fonti rinnovabili non fossili (art. 2): eolica, solare, geotermica, moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di scarico, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

In tale contesto, gli Stati membri (art. 3) adottano misure appropriate atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili e, entro il 27.10.2002, pubblicano una relazione che stabilisce, per i dieci anni successivi, gli obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta dalle predette fonti in termini di percentuale di consumo di elettricità.

La Direttiva si sofferma, tra l'altro, anche sulle procedure amministrative (art. 6), imponendo agli Stati membri di valutare l'attuale quadro legislativo e regolamentare esistente in materia di procedure di autorizzazione, allo scopo di:

- Ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti rinnovabili;
- Razionalizzare ed accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo;
- Garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili.

Il Parlamento Italiano, con la legge 01.03.2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea: Legge Comunitaria 2001) ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il recepimento della Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27.09.2001.

Successivamente, lo Stato Italiano, con l'approvazione del D.Lgs 29.12.2003, n. 387, ha dato attuazione alla predetta Direttiva Europea.

Ai fini di quanto indicato all'art. 12 del D.Lgs 387/2003, l'esercizio unitario della procedura, la responsabilità del procedimento unico di istruttoria, ogni adempimento procedurale e l'adozione del provvedimento finale di autorizzazioni relative ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti è stata individuata come struttura, al Settore Industria ed Industria Energetica, Ufficio Industria Energetica dell'Assessorato allo Sviluppo Economico-Innovazione Tecnologica.

Il Settore Industria ed Industria Energetica, Ufficio Industria Energetica dell'Assessorato allo Sviluppo Economico-Innovazione Tecnologica Regionale, ha constatato la necessità di adeguare la guida procedurale vigente, approvata con le D.G.R. n. 716/2005 e n. 1550/2006, semplificando il procedimento amministrativo per la costruzione di impianti di modesta taglia, al fine di adeguarlo alle disposizioni contenute nella Delibera n. 28/2006 dell'Autorità per L'Energia Elettrica e il Gas.

Per tali ragioni, il Settore predetto ha disposto un nuovo documento in sostituzione alle disposizioni di cui alle precedenti D.G.R. n. 716/2005, n. 1550/2006 e n. 1630/2006, al fine di consentire una corretta e lineare procedura amministrativa nonché il perseguimento degli obiettivi nazionali di diffusione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio regionale.

Con D.G.R. 23.01.2007 n. 35, avente ad oggetto "Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs 29.12.2003, n. 387 e per l'adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio" sono state approvati "Disposizioni ed indirizzi per la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, interventi di modifica, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio".

In applicazione dell'art. 12 del D. Lgs 387/2003 sono soggetti ad *Autorizzazione Unica*:

- a. Gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'art. 2 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs 387/2003.
- b. Le centrali ibride come definite dall'art. 8 comma 2 del D.Lgs 387/2003.
- c. Gli impianti alimentati da fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, di cui all'art. 17 del D.Lgs 387/2003.

In applicazione dell'art. 6 del D.Lgs 387/2003, gli impianti di cui ai punti precedenti, punti a) e c), con potenza elettrica nominale *non superiore a 20 kW* non necessitano dell'autorizzazione unica ma sono soggetti a *Denuncia di Inizio Attività*.

In deroga alla predetta prescrizione, non necessitano dell'autorizzazione unica, essendo comunque soggetti alla DIA:

- Gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kWp e fino ad 1 MWp, posti su edifici industriali e/o collocati a terra internamente a complessi industriali esistenti o da costruire.
- Gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kWp e fino a 1 MWp, realizzati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, dovendosi però tener conto, nell'ubicazione,

di quanto specificato nell'art. 12 comma 7 del D.Lgs 387/2003, che cita testualmente: "nell'ubicazione si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Nell'ambito di detto procedimento, i proponenti sono tenuti a comunicare al Comune competente per territorio la cessazione definitiva delle attività dell'impianto e a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto.

La Regione Puglia, in base alle risultanze della Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed Autonomie locali del 05.09.2002, ai fini della valutazione dei progetti di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha previsto la possibilità di stipulare accordi tra i proponenti e l'Ente Locale per stabilire il concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate, compreso il contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione ovvero tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali, con particolare riferimento, per gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs 387/2003.

Inoltre, con **D.Lgs 30.05.2008, n. 115**, all'art. 11, comma 3, è stato previsto che *fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di [...omissis...] impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, e' sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.*

Inoltre, con **Circolare della Regione Puglia**, Assessorato Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica, Settore Industria-Industria Energetica, prot. n. 38/8763 del **01.08.2008**, si è disposto che per gli interventi soggetti a D.I.A. vengano prodotti i seguenti documenti:

- Progetto definitivo completo degli elaborati indicati agli art. 26-34 del D.P.R. n. 554/99 con riferimento a:
 - Impianto e opere connesse;
 - Infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso;

- Documentazione rilasciata dalla società distributrice interessata, attestante l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto da realizzare alla rete elettrica e le relative modalità di collegamento;
- Nulla osta alla realizzazione di linee elettriche e tubature, rilasciato dal competente Ispettorato del Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle Comunicazioni) ai sensi degli artt. 95, 97 e 98 del D.Lgs n. 259/2003 (cfr. nota prot. n. IT/BA/2/IE/VIE/3977 del 25.06.2008 del Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Puglia-Bari);
- Dichiarazione, resa dal progettista dell'intervento ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di insussistenza di vincoli ambientali, paesaggistico-territoriali, urbanistici, del patrimonio storico-artistico, della salute, della pubblica incolumità, idrogeologici, della navigazione aerea.
- In presenza di vincoli la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, sia nel caso in cui gli stessi siano dichiarati dal proponente, che in quello in cui essi siano altrimenti noti al Comune, la denuncia di inizio attività dovrà essere corredata dei pareri necessari rilasciati dagli enti competenti (D.P.R. n. 380/2001, art. 23, comma 4).

Inoltre, l'Amministrazione Comunale di Taranto, al fine della salvaguardia in materia di sostegno nel settore agricolo ritiene necessario, ove non sussistano piani di programmazione o specifici regolamenti regionali, dotarsi di opportuni parametri urbanistici di controllo, al fine di ovviare al proliferarsi indiscriminato di impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 1 MWp, tanto a tutela del paesaggio e delle caratteristiche agrarie così come specificato all'art. 12, comma 7 del D.Lgs n. 387/2003.

Infine, la Regione Puglia, in data 21-10-08, ha approvato la L. R. n.31, recante "Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti in materia ambientale", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.167 del 24-10-08. Con tale norma, la Regione Puglia intende, tra l'altro, disciplinare gli insediamenti di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in zona agricola, migliorare l'applicazione della procedura di DIA relativamente all'insediamento degli impianti da rinnovabili, rendendola più vicina ai bisogni delle amministrazioni comunali. In virtù di tale legge, il Comune di Taranto, con specifici atti di indirizzo approvati dal Consiglio Comunale, potrà individuare parti di territorio di particolare pregio.

Articolo 1. Finalità e oggetto del regolamento

Il presente Regolamento detta le direttive per la realizzazione e la gestione di impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 1 MWp, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, in applicazione di quanto previsto dall'allegato A della D.G.R. n. 35/2007 e dalla Nota Circolare della Regione Puglia prot. n. 38/8763 del 01.08.2008.

Il presente Regolamento, pertanto, si propone di:

- Favorire il perseguimento degli obiettivi nazionali di diffusione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sostenendo l'impegno assunto dal Governo Italiano, con l'adesione al Protocollo di Kyoto, di ridurre le emissioni di gas a effetto serra.
- Favorire il corretto inserimento degli impianti fotovoltaici nel territorio comunale di Taranto, quale strumento di promozione dello sviluppo eco-sostenibile.
- Regolamentare la procedura per l'installazione di impianti fotovoltaici attraverso la definizione di un quadro relativo ai processi autorizzativi semplice, coerente ed organico, in linea con le disposizioni nazionali e regionali in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Articolo 2. Principi

L'installazione dei collettori solari e pannelli fotovoltaici e di tutte le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro, dell'aspetto estetico della Città di Taranto e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale.

Articolo 3. Territorio interessato

Le indicazioni previste dal presente Regolamento si riferiscono a tutto il territorio comunale di Taranto.

Articolo 4. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- *impianto fotovoltaico*: impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica, comprensivi dell'area di occupazione della cella fotovoltaica e delle opere connesse;
- *impianto fotovoltaico aderente o integrato*: impianto costituito da un insieme di moduli che si sostituiscono ai materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati, integrandosi completamente con la struttura architettonica;
- *impianto fotovoltaico semintegrato*: impianto costituito da moduli fotovoltaici che non sostituiscono i materiali che rivestono la superficie d'appoggio e che vengono installati su tetti piani e terrazze, in modo complanare ad esempio sul manto di copertura.
- *impianto fotovoltaico non integrato o installato a terra*: impianto che non si integra armoniosamente con le strutture o superfici che lo ospitano. Trattasi di impianto

generalmente realizzato a terra o anche su parti strutturali di edifici quali terrazzi, falde, aggetti, pensiline e/o elementi di arredo urbano e viario;

- *opere accessorie o connesse*: cavidotti ed elettrodotti di collegamento, stazioni di smistamento, strade di servizio, ecc.

Inoltre, ai fini del presente regolamento, gli impianti fotovoltaici si distinguono:

- in base alla collocazione:
 - sugli edifici, ovvero su tettoie, porticati, volumi tecnici, pergolati, realizzati in conformità alla normativa urbanistica-edilizia;
 - sul terreno;
- in base alle finalità produttive:
 - per autoconsumo, quando il soggetto che realizza l'impianto consuma per sé l'energia che produce, ovvero, la cede all' ENEL quando la produzione è superiore all'autoconsumo. L'esubero viene restituito quando il consumo è superiore alla produzione di energia;
 - per la cessione di energia, quando il soggetto che realizza l'impianto produce energia prevalentemente per cederla alla rete elettrica nazionale.

Articolo 5. Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica agli impianti fotovoltaici con potenze elettriche nominali superiori a quelle previste alla tabella A di cui all'art.2, comma 158, lettera g), della legge del 31/12/2007 n.244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008) e fino a 1 MWp, posti su edifici, esistenti o da costruire, con destinazione civile, industriale, agricola, commerciale e servizi, e/o collocati a terra internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati civili, industriali, agricoli, commerciali e servizi, e in zona agricola.
2. Sono esclusi dal presente Regolamento gli impianti fotovoltaici soggetti alle procedure di "Autorizzazione Unica regionale", di cui all'allegato A della D.G.R. n. 35/2007.
3. Ove previsto da leggi e regolamenti vigenti, la DIA dovrà essere integrata con l'autorizzazione paesaggistica oltre alle autorizzazioni e/o nulla osta di enti o servizi impositori di vincoli e/o delegati al controllo territoriale (Autorità di Bacino Puglia, Enti Militari, Enti demaniali, Enti parco, enti di controllo in merito alle procedure relative al SIN, ovvero di qualsiasi vincolo esistente sul territorio).

Articolo 6. Procedura per l'installazione

1. Gli impianti fotovoltaici con potenza fino a 1 MWp, posti su edifici industriali, agricoli e commerciali e/o collocati a terra internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi esistenti o da costruire, realizzati in zone classificate agricole dal vigente strumento

urbanistico, sono assoggettati alla procedura di Denuncia Inizio Attività, ai sensi del Capo III del D.P.R. 380/2001.

2. Gli impianti solari termici o fotovoltaici, diversi da quelli di cui al comma 1), aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e s.m.i., qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192, e s.m.i., e' sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.
3. Gli impianti fotovoltaici semintegrati, così come definiti all'art. 4 del presente regolamento, sono altresì soggetti alla stessa procedura del comma 2, purché i pannelli nella loro massima inclinazione non superino l'altezza del parapetto del lastrico solare dell'edificio e non risultino visibili da strade, piazze e ogni altro spazio pubblico.

Articolo 7. Aree non idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici

1. È vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica nelle seguenti aree:
 - Siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria -SIC- e zone di protezione speciale -ZPS) ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
 - Aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
 - Aree protette regionali istituite ai sensi della Legge Regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia).
 - Oasi istituite ai sensi della L. R. 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria).
 - Zone unide tutelate a livello internazionale dalla convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.
 - Le aree a pericolosità geomorfologica PG1, PG2, PG3, così come individuate nel Piano di Assetto Idrogeologico.
 - Le aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico.

- Le zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico.
- Crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca dati tossicologica). Per tali aree si dovrà considerare esclusivamente l'area di pertinenza escludendo i corridoi di salvaguardia annessi dove sarà possibile l'installazione degli impianti fotovoltaici fatto salvo l'applicazione delle procedure relative al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica.
- Grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche desunte dal PUTT/P e da altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di ricerca. Per tali aree si dovrà considerare, esclusivamente, l'area di pertinenza escludendo, pertanto i corridoi di salvaguardia annessi, dove sarà possibile l'installazione degli impianti fotovoltaici, fatto salvo l'applicazione delle procedure relative al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica.
- Zone agricole che lo strumento urbanistico vigente qualifica come di particolare pregio ovvero quelle in cui sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola; pertanto, non sono ammissibili gli interventi nelle zone che il vigente P.R.G. destina a "Verde Agricolo di tipo A" che siano già interessate da colture tipiche (oliveto, vigneto, etc).
- Sono considerati di particolare pregio i terreni ricadenti negli ambiti territoriali estesi (ATE) A e B del Piano Urbanistico Tematico Territoriale "Paesaggio" (PUTT/P). Per i terreni ricadenti negli ambiti territoriali estesi C e D e per le aree di pertinenza e le aree annesse degli ambiti territoriali distinti (ATD) del PUTT/P si applicano le norme di Piano. Sono, altresì, considerati di particolare pregio i terreni in cui risultano coltivati gli oliveti considerati monumentali, ai sensi della legge regionale 04/06/2007 n.14 (Tutela e Valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia). Si applica, in ogni caso, l'art.10 della legge regionale 14/2007.
- Le zone con segnalazione architettonica/archeologica e le zone con vincolo architettonico/archeologico così come censiti dalla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della L. 06.07.2002, n. 137. Per tali aree si dovrà considerare esclusivamente l'area di pertinenza escludendo, pertanto, i corridoi di salvaguardia annessi dove sarà possibile l'installazione degli impianti fotovoltaici, fatto salvo l'applicazione delle procedure relative al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica.
- Zone tipizzate nelle NTA del vigente PRG quali: zona del centro storico della Città Vecchia (D1) e zona di Edilizia Esistente di tipo A (D3), su immobili ricadenti nell'ambito dell'articolo 136, comma 1 lettera b) e c), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n°42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi in cui implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici.

2. Il divieto di cui al comma 1), purché non alteri quanto previsto dall'ultimo capoverso, non si applica agli impianti:
- Esclusivamente finalizzati all'autoconsumo;
 - Con potenza elettrica nominale fino a 40 kW;
 - Realizzati sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli, civili, industriali o sulle aree pertinenziali ad essi adiacenti (previo atto di assenso condominiale ove necessari);
 - Da realizzarsi in aree industriali dismesse.
3. Per le zone vincolate ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n°42, codice dei beni culturali e del paesaggio e/o ricadenti in zone tipizzate nelle NTA del vigente PRG quali: zona del centro storico della Città Vecchia (D1) e zona di Edilizia Esistente di tipo A (D3), la possibilità di posizionare i pannelli fotovoltaici disciplinati dal presente regolamento sulla copertura dei fabbricati è consentito solo nel caso in cui la copertura presenti, per sua originaria conformazione, parti convenientemente defilate e particolarmente idonee ad accogliere l'impianto, senza che la loro presenza alteri le prospettive visibili da coni ottici, significativi, vie spazi pubblici o di pubblico uso. Il posizionamento sulla copertura dei pannelli solari è consentita solo seguendo la pendenza della stessa e previa attenta valutazione ambientale appurata tramite un'approfondita documentazione grafica e fotografica che dimostri l'armonico inserimento nel contesto ambientale ed architettonico.

Articolo 8. Indici e parametri finalizzati all'insediamento degli impianti in aree tipizzate "agricole" dal vigente P.R.G.

1. Per gli impianti fotovoltaici da realizzarsi in zona agricola, l'area asservita all'intervento deve essere estesa almeno due volte la superficie radiante, con lotto minimo di mq. 10.000, come previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. della Città.

A tale scopo è stato stabilito che è da intendersi per:

- a. **Superficie radiante**, l'area complessiva dei moduli fotovoltaici (es. $S_{\text{radiante}} [\text{mq}] = n^{\circ} \text{ moduli} \times S_{\text{modulo}}$;
- b. **Superficie dell'impianto**, la sommatoria delle aree occupate dai moduli fotovoltaici, dalle superfici di terreno comprese tra le stringhe, dai cavi e cavidotti, dalla cabina di campo e dalla cabina di consegna alla RTN, dalla viabilità interna;
- c. **Area asservita all'intervento**, la porzione di superficie non occupata dall'impianto, come innanzi descritto, che si sviluppa senza soluzione di continuità rispetto all'area utilizzata dallo stesso e destinata esclusivamente ad uso agricolo (es. $A_{\text{asservita}} [\text{mq}] = S_{\text{radiante}} \times 2$; $S_{\text{totale}} [\text{mq}] = S_{\text{impianto}} + A_{\text{asservita}}$).

La superficie non occupata dall'impianto deve essere destinata esclusivamente ad uso agricolo. Gli impianti collocati a terra in un'area agricola costituita da terreni appartenenti ad un unico proprietario, ovvero costituita da più lotti derivanti dal frazionamento di un'area di maggiore estensione, effettuato nel biennio precedente alla domanda, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere alla procedura di DIA, sono considerati come un unico impianto.

2. Al fine di ovviare al proliferarsi indiscriminato di impianti fotovoltaici, tanto a tutela del paesaggio e delle caratteristiche agrarie, le proposte per l'installazione di più impianti fotovoltaici, ciascuno fino ad 1 MWp di potenza, ricadenti sulla medesima particella catastale, intestate a soggetti proponenti differenti, non possono essere realizzati.
3. L'area di intervento non deve essere interessata da colture agrarie arboree pluriennali o di pregio; a tal proposito detta condizione dovrà essere attestata da apposito certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale per l'agricoltura-Ufficio coltivazioni arboree della Regione Puglia, correlato dalla rappresentazione su ortofotocarta e rilievo fotografico delle colture agrarie, ovvero presentazione di una perizia giurata da parte di un professionista abilitato nello specifico campo che attesti quanto precedentemente riportato.
4. In generale, sia per le aree da destinare esclusivamente all'installazione degli impianti sia per le aree da assoggettare all'attività agricola asservita agli impianti stessi, così come descritto nei punti precedenti, il proponente dovrà presentare, preventivamente al decorso dei termini previsti dalla procedura DIA, i titoli di proprietà ovvero i titoli reali di utilizzo dei suoli nonché l'atto notarile di asservimento.
5. Per gli impianti attigui collocati a terra in un'area agricola costituita da più lotti derivanti dal frazionamento di un'area di maggiore estensione, effettuato in una data antecedente al biennio che precede la domanda, l'area da asservire deve risultare incrementata del 15 % rispetto a quanto previsto dal comma 1) del presente articolo, e inoltre gli impianti devono essere connessi singolarmente alla rete di distribuzione e per ognuno deve essere stipulato un contratto individuale.
6. Le recinzioni dei lotti interessati e quelle a confine di altra proprietà, dovranno essere sistemate in modo tale da non creare danno al sistema geomorfologico da un punto di vista strutturale e da non creare impatto visivo; a tal fine esse saranno realizzate con strutture leggere, debitamente mascherate con vegetazione di tipo autoctono, in rete metallica o, comunque, a giorno, a maglia larga al fine di favorire la veicolazione della piccola fauna, impiantate su cordoli emergenti 0,30 m dal suolo, con un'altezza massima totale di 2,00 m. La distanza minima dell'impianto e delle recinzioni dalla viabilità limitrofa dovrà rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della strada (DL 30/04/1992 n.285 e DL 10/09/1993 n.360.). La distanza minima rispetto ad altri impianti adiacenti deve essere non inferiore a 10 metri.
7. Le infrastrutture (cabine elettriche), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto dovranno essere quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso, e a tale scopo dimensionate, la cui conformità sarà valutata in sede di istruttoria tecnica d'ufficio.
8. Qualora l'intervento dovesse essere previsto nei pressi di agglomerati urbani la realizzazione potrà essere eseguita previa verifica, presso i competenti Uffici Comunali, di eventuali pianificazioni in itinere.

Articolo 9. Procedure di minimizzazione

In riferimento alla minimizzazione delle opere di accesso all'impianto durante la fase di cantiere e di esercizio, risultano preferibili, per l'installazione di impianti fotovoltaici, quelle aree in cui esiste già una rete viaria sviluppata; analogamente la scelta del sito di impianto dovrà tener conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento per le strade già esistenti.

Per le fasi di cantiere, in particolare si richiede quanto segue:

1. Il cantiere deve occupare la minima superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto e deve interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli già disturbati e alterati.
2. Dovrà essere predisposto un sistema di regimentazione delle acque meteoriche, che ricadono sull'area di cantiere, e previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte.
3. Al termine dei lavori, il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione e all'inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni.
4. Nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto essi andranno accuratamente indicati; dovranno essere adottate quelle soluzioni che consentono il ripristino dei luoghi una volta realizzato l'impianto, in particolare la realizzazione di piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione, aderenti all'andamento del terreno.
5. Nel corso della gestione ordinaria dell'impianto fotovoltaico, dovranno essere utilizzate tecniche agronomiche rispettose dell'ambiente. La realizzazione degli impianti sul terreno deve comunque perseguire il minimo impatto sul territorio, ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili.
6. Ogni intervento deve prevedere le opere di mitigazione necessarie ad attutire l'interferenza visiva con efficaci barriere arboree o arbustive, tenendo conto delle visuali panoramiche, paesaggistiche e della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico, nonché della vicinanza a edifici di interesse documentario o artistico. A tal fine occorre utilizzare elementi impiantistici di modesta altezza, compatibilmente con le tecnologie disponibili. Non devono essere mai alterati la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli.
7. Nella manutenzione e pulizia del suolo e dei pannelli fotovoltaici, non dovranno essere impiegati prodotti velenosi, urticanti e inquinanti l'ambiente anche al fine di proteggere uccelli, roditori e piccoli animali che potranno nidificare e proliferare nell'area interna, protetti dalle strutture produttive fotovoltaiche.
8. Le acque per il lavaggio della superficie dei pannelli dovranno essere caratterizzate da un ridotto contenuto in carbonati residui; inoltre nella tenuta delle aree interessate

dall'impianto non dovranno essere utilizzati diserbanti per il controllo delle erbe infestanti attivando invece metodi di controllo fisici e meccanici per il taglio e l'asporto dei resti delle operazioni di pulizia.

Articolo 10. Dismissioni e ripristino dei luoghi relativamente agli impianti da installarsi in zone tipizzate "agricole" dal vigente P.R.G.

Al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione degli impianti fotovoltaici, il progetto dovrà documentare il soddisfacimento dei seguenti criteri:

1. Fidejussione bancaria o assicurativa necessaria per coprire gli oneri di ripristino del suolo nelle condizioni naturali da specificare ed allegare agli schemi di Convenzione tra il Soggetto Proponente (Gestore), unitamente al proprietario dei terreni, ed il Comune. Tale polizza fidejussoria dovrà essere pari a € 10 per ogni kW di potenza elettrica complessivamente autorizzata e dovrà avere una validità temporale pari alla durata del termine di obsolescenza dell'impianto. Inoltre, l'importo della polizza dovrà essere aggiornato ogni 5 anni dalla data di entrata in servizio dell'impianto nella misura dell'1,5 % annuo, al fine di garantire il ripristino dello stato dei luoghi, nonché il corretto smaltimento delle infrastrutture all'atto della dismissione dell'impianto in oggetto.
2. Detta polizza potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall'impianto, da attestarsi, con apposito verbale, in contraddittorio tra il proponente e l'Amministrazione Comunale.
3. Nel caso di cessione delle attività ad imprese terze, o anche collegate, controllate o controllanti, l'atto di cessione non avrà effetto se non preveda la formale assunzione, da parte della nuova società subentrante, degli stessi oneri e doveri assunti dal proponente originario.
4. Si dovrà inoltre prevedere la rimozione completa delle linee elettriche e il conferimento agli impianti di recupero e di trattamento secondo la normativa vigente.
5. Si dovrà provvedere inoltre alla comunicazione, a tutti gli Assessorati regionali interessati, della dismissione dell'impianto.

Articolo 11. Diritti tecnici di segreteria

I diritti di segreteria dovuti per la DIA ammontano a € 516,43 (cinquecentosedici/43).

Articolo 12. Pareri e competenze per Settori e Servizi comunali

Fatto salvo il rilascio delle Autorizzazioni e Pareri degli Enti diversi dalla A.C., preventivamente al decorso dei termini previsti dalla procedura DIA, in considerazione della complessità degli iter procedurali da attivare, l'esecuzione del presente regolamento che configura una molteplicità di

“endoprocedimenti” ai quali devono partecipare differenti Settori di questa Amministrazione Comunale, si riassumono i procedimenti di competenza dei diversi Settori o Servizi:

a) Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio:

Istruttoria delle pratiche attinenti la realizzazione degli interventi per quanto inerente gli aspetti: urbanistico, edilizio e paesaggistico;

b) Settore Ambiente;

Funzioni di vigilanza della salvaguardia ecologico – ambientale e rilascio del parere di competenza in merito all’impianto;

c) Settore LL.PP.;

Ripartizione LL.PP. – Pareri e N.O. di competenza nel caso di intercettazione delle infrastrutture comunali;

d) Ufficio Traffico;

Pareri e N.O. di competenza nel caso di intercettazione delle infrastrutture comunali;

e) Settore Affari Generali – Ufficio Contratti;

Procedimenti relativi alle sottoscrizioni delle convenzioni e verifica delle fidejussioni;

f) Servizi Finanziari – Ufficio Tributi;

Verifica riscossione introiti.

Articolo 13. Procedure e Documentazione da presentare

Dal punto di vista procedimentale, si distinguono i seguenti casi:

1. Impianto solare termico per autoconsumo: la DIA deve essere presentata in Comune presso lo Sportello Unico per l’Edilizia e il procedimento si esaurisce in sede comunale.

2. Impianto fotovoltaico per autoconsumo per il quale non siano previste autorizzazioni o pareri di Enti esterni al Comune: la DIA deve essere presentata presso lo Sportello Unico per l'Edilizia e il procedimento si esaurisce in sede comunale.
3. Impianto fotovoltaico per autoconsumo per il quale siano previste autorizzazioni o pareri di Enti esterni al Comune (Soprintendenza, Servizio Tecnico di Bacino, servitù militari, nullaosta ferrovie, nullaosta Telecom, ecc.): la DIA deve essere presentata presso lo Sportello Unico per l'Edilizia che lo inoltra all'Autorità competente per l'applicazione del procedimento unico ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003.
4. Impianto per la cessione di energia (fotovoltaico) per il quale non siano previsti autorizzazioni o pareri di Enti esterni al Comune: la DIA deve essere presentata in Comune presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e il procedimento si esaurisce in sede comunale.
5. Impianto per la cessione di energia (fotovoltaico) per il quale siano previsti autorizzazioni o pareri di Enti esterni al Comune: la DIA deve essere presentata presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) che lo inoltra all'Autorità competente per l'applicazione del procedimento unico ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003.

La documentazione da presentare prevede:

1. Diritti di segreteria.
2. Aerofotogrammetria in scala 1:10.000.
3. Ortofotocarta in scala 1:10.000.
4. Catastale in scala 1:10.000.
5. Ambiti territoriali distinti dell'adeguamento del PRG al PUTT/P in scala 1:10.000.
6. Sistema vincolistico comunale in scala 1:10.000.
7. Riferimenti per i vertici dell'area interessata dai moduli fotovoltaici delle coordinate geografiche x-y in scala 1:10.000 sia cartaceo che informatico georeferenziato secondo il sistema geografico nazionale Gauss - Boaga 2° Fuso Est.
8. Rappresentazione del progetto in scala idonea a rappresentare l'intervento, con indicazione della strada di accesso e classificazione della medesima, nonché delle quote, distanze dai confini e rapporto tra superficie radiante e superficie da asservire, ed eventuali opere di mitigazione lungo la recinzione, sistema infrastrutturale di collegamento alla rete elettrica principale.
9. Progetto relativo alla recinzione con particolari costruttivi riferiti anche all'accesso (scala 1:100).
10. Particolare costruttivo del modulo fotovoltaico, debitamente quotato (scala 1:100).
11. Progetto inerente al posizionamento sul lotto delle cabine elettriche debitamente quotate con disegni illustranti le cabine medesime (scala 1:100).

12. Relazione Tecnico/Economica e cronoprogramma di cantierizzazione, attivazione, produzione e gestione dell'impianto, nonché asseverazione da parte di tecnico progettista abilitato della conformità delle opere da realizzare ai sensi dell'art. 23 DPR 380/2001 e successive modifiche ed aggiornamenti.
13. Dichiarazione da parte del proponente l'impianto di essere a conoscenza delle indicazioni e degli obblighi riportati nel presente regolamento comunale.
14. Per gli impianti da installarsi in zone tipizzate "agricole" dal vigente P.R.G., non ricadenti nel divieto espresso dall'art. 7 comma 1) del presente Regolamento: attestazione di inesistenza di colture agrarie arboree pluriennali o di pregio certificato dal competente ufficio provinciale per l'agricoltura – Ufficio coltivazioni arboree della Regione Puglia correlato dalla rappresentazione sull'ortofotocarta e rilievo fotografico delle colture agrarie, ovvero presentazione di una perizia giurata da parte di un professionista abilitato nello specifico campo che attesti quanto precedentemente riportato.
15. Istanza di allaccio MT ovvero Nulla Osta nel caso di presenza linee A-T, da parte dell'Ente di distribuzione dell'energia elettrica.
16. Documentazione rilasciata dalla società distributrice interessata attestante l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto da realizzare alla rete elettrica e le relative modalità di collegamento;
17. Copia conforme dell'istanza per l'ottenimento del Nulla osta provvisorio alla realizzazione di linee elettriche e tubature, rilasciato dal competente Ispettorato del Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle Comunicazioni) rilasciato ai sensi degli artt. 95, 97, 98 del D. Lgs. n.259/2003 (cfr. nota prot. n. IT/BA/2/IE/VIE/3977 del 25/06/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia – Bari);
18. Dichiarazione, resa dal progettista dell'intervento ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di insussistenza di vincoli ambientali, paesaggistico - territoriali, urbanistici, del patrimonio storico – artistico, della salute, della pubblica incolumità, idrogeologici, della navigazione aerea.
19. Nulla osta di cui all'art.13 del presente regolamento, ovvero documentazione attestante l'avvenuta trasmissione della richiesta inoltrata ai differenti Enti o Settori competenti al rilascio dei Nulla Osta o Pareri.
20. Per gli impianti da installarsi in zone tipizzate "agricole" dal vigente P.R.G., *Atto di impegno attestante:*
 - a. L'impegno alla sottoscrizione della convenzione, nella quale verranno stabiliti gli obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di gestione.
 - b. La stipula della polizza assicurativa relativa alla fidejussione di cui all'art. 10.
 - c. La stipula dell'atto notarile di asservimento di cui all'art. 8.

21. Titolo legale di proprietà ovvero i titoli reali di utilizzo dei suoli per un periodo di validità pari al termine di obsolescenza dell'impianto.
22. Indicazione del nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori congiuntamente alla presentazione del DURC.
23. Dichiarazione attestante che il proponente è in possesso delle risorse finanziarie necessarie per la compiuta realizzazione dell'intervento. Tale dichiarazione deve essere documentata, prima dell'effettivo inizio dei lavori.
24. Per gli impianti da installarsi in zone tipizzate "agricole" dal vigente P.R.G.: Fidejussione bancaria o assicurativa (come da art.10) necessaria per coprire gli oneri di ripristino del suolo nelle condizioni naturali da specificare ed allegare agli schemi di Convenzione tra il soggetto proponente (Gestore) ed il Comune.
25. Per gli impianti da installarsi in zone assoggettate a caratterizzazione ovvero ricadenti nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale: Verbale della Conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, della L. 241/90, del 29/12/04, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, nel quale si evince la restituzione dell'area in esame, rientrante nella perimetrazione del S.I.N., agli usi legittimi, ai sensi della L. 426/98.

Articolo 14. Accatastamento

Per gli impianti fotovoltaici realizzati per la produzione e vendita di energia elettrica, con potenza fino a 1 MWp, posti su edifici industriali, agricoli e commerciali e/o collocati a terra internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi esistenti o da costruire, realizzati in zone classificate agricole dal vigente strumento urbanistico, la porzione interessata dall'ingombro delle superfici dei pannelli fotovoltaici deve essere classificata catastalmente come opificio "D1".

Articolo 15. Incentivi

- a) Utilizzo dei lastrici solari degli edifici scolastici comunali per l'installazione di impianti fotovoltaici, da realizzarsi a cura e spese di privati da selezionarsi con procedure di evidenza pubblica, così come previsto nella **Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 22.08.2008**.
- b) Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 10/06/08 n°13, per la sostenibilità ambientale e risparmio energetico, nella realizzazione di interventi edilizi di nuova edificazione, pubblica e privata, di recupero edilizio e urbanistico e di riqualificazione urbana, questo Civico Ente, a seguito delle indicazioni che emanerà la Regione Puglia, promuoverà gli interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, assoggettando ad approfondimento tecnico-amministrativo la possibilità di: agevolare i privati per le installazioni con riduzioni o esenzioni degli oneri concessori; di estendere gli interventi anche agli edifici pubblici e quelli di edilizia agevolata, di estendere l'attività degli interventi di manutenzione.

Articolo 16. Introiti

Per effetto dell'art. 14 del presente Regolamento, gli impianti censiti in catasto saranno soggetti al pagamento delle tasse comunali.

Articolo 17. Norme transitorie

Fino all'emanazione di puntuali indicazioni da parte della Regione Puglia in merito all'art. 15 comma b, è fatto obbligo, così come previsto dall'art. 4 comma 1bis del D.P.R. 380/01, alla data di approvazione del presente Regolamento, prevedere ai fini del rilascio del titolo abilitativo per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.

Articolo 18. Regolamento Edilizio

Il presente regolamento è da considerarsi integrativo al vigente Regolamento Edilizio Comunale.



**Proposta di Convenzione per la realizzazione di impianti fotovoltaici
con potenza elettrica nominale fino a 1 MWp, da installarsi nel
Territorio Comunale di Taranto.**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, nella Casa Comunale, innanzi a me, Dott _____, Segretario Comunale presso il Comune di Taranto, autorizzato a rogare gli atti ai sensi dell'art. 17, comma 68 Legge 127/97, si sono costituiti i Signori:

- _____, nato a _____ () il _____ nella sua espressa qualità di Responsabile della Direzione _____ del Comune di Taranto, a tanto autorizzato in forza di delibera del Consiglio Comunale n. _____, del _____, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale Cod. f. _____;
- _____, nato a _____ il _____ e domiciliato a _____ Cod. f. _____, il quale interviene in qualità di _____ della società _____, con sede legale in _____, via _____, p. I.V.A. _____.

Essi costituiti, della cui identità sono certo, d'accordo fra di loro e con il mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni al presente atto ai sensi di legge.

Premesso che:

1. La legislazione Nazionale ed in particolare modo la Legge 10 del 09.01.1991 e il D.lgs. 387/03 in attuazione alla Direttiva Comunitaria 2001/77/CE, incentivano lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;
2. lo Stato incentiva la produzione di energia fotovoltaica con risorse economiche di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n° 387";
3. l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata di Pubblico Interesse e di Pubblica Utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti al fini della applicazione delle leggi sulle Opere Pubbliche;
4. la produzione di energia fotovoltaica non richiede alcun tipo di combustibile, ma sfrutta l'energia del sole. E' quindi un processo che non provoca emissioni dannose per l'uomo e per l'ambiente;
5. l'impianto Fotovoltaico non dovrà arrecare alcun problema alla flora ed alla fauna locale;

6. La Regione Puglia con il citato Regolamento n° 35/2007 ha previsto che non necessitano di Autorizzazione Unica e quindi sono soggetti alla sola Dichiarazione di Inizio Attività gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 KWp e fino ad 1 MWp realizzati sia in zone classificate industriali e sia in zone classificate agricole, dovendosi tener conto nell'ubicazione di quanto specificato nell'art. 12 comma 7 del D.lgs 387/2003;
7. la stessa Regione Puglia con la L.R. 31 del 21/10/2008 all'art. 3 "Applicazione della disciplina di Denuncia Inizio Attività per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" ha confermato che per gli impianti di cui all'art. 2 comma 1, del D.lgs. 387/2003, con potenza elettrica nominale fino ad 1 MWp e del "singolo impianto" da realizzare nella Regione Puglia, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, si applica la disciplina della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), di cui agli artt. 22 e 23 del DPR 380/01 sia se collocati in zone classificate industriali che in zone classificate agricole;
8. con delibera del Consiglio Comunale n° _____ del _____ il Comune di Taranto ha adottato apposito Regolamento per la realizzazione di impianti fotovoltaici;
9. tale insediamento produttivo sarà costituito da pannelli fotovoltaici fissi e/o ad inseguimento per una potenza nominale complessiva di _____ MWp e ed una superficie di ha _____;
10. le aree di cui sopra, in località " _____ " come meglio riportate nei grafici allegati alla presente convenzione (allegato _____) risultano essere composte da terreni di proprietà privata, il cui titolo a favore della Società è regolato da opportuna scrittura privata con i legittimi proprietari già sottoscritta (allegato _____), fatti salvi i necessari diritti di servitù, passaggio e cavidotto che dovessero essere necessari su altri terreni;
11. avendo la Società rappresentato all'Amministrazione Comunale che la realizzazione del citato impianto Fotovoltaico comporta investimenti significativi e che pertanto potrebbe essere necessario trasferire in capo a terzi finanziatori e/o altri soggetti la posizione contrattuale relativa alla convenzione e che pertanto è opportuno prevedere nel testo della convenzione una clausola che contempli la possibilità di siffatto trasferimento, fermo restando che il Terzo designato subentrerà alla Società in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultima facenti capo nei confronti del Comune stesso. A garanzia di tutto quanto previsto nella presente convenzione il Comune dovrà intervenire nella suddetta cessione e l'atto preliminare di cessione e/o di modifica della compagine sociale del titolare della convenzione, che dovrà contenere i medesimi impegni verso il Comune, dovrà essere trasmesso al Comune e ratificato, pena il decadimento della convenzione stessa;
12. il proponente si impegna a produrre "Certificato antimafia" e nel caso che l'impianto venga ceduto ad altro soggetto, tale certificato sarà prodotto anche dal subentrante;
13. la Società si impegna a costituire le polizze fidejussorie necessarie ai sensi della DGR 23 gennaio 2007 n° 35 e ss.mm.ii.



Vista:

- la Delibera di Consiglio Comunale n° _____ del _____ con la quale si è stabilito di procedere alla sottoscrizione della presente Convenzione in conformità allo schema allegato alla stessa delibera (solo per impianti superiori a 100 KWp e destinati alla vendita dell'energia prodotta).

Tutto ciò premesso e considerato

tra il Comune e la Società si conviene quanto segue:

ART. 1 Premesse

Le premesse si intendono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola i rapporti, gli impegni e le obbligazioni tra il Comune di Taranto e la Società _____, come meglio specificata in premessa, relativamente alla realizzazione ed esercizio, gestione e manutenzione di un impianto Fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza nominale di _____ MWp e per una superficie di ha _____ e delle relative opere accessorie e di collegamento, sull'area individuata nella planimetria allegata sotto la lettera "_____". Per le aree soggette a eventuali vincoli, ogni intervento dovrà essere corredato del relativo nulla osta a cura dell'Ente preposto al rispetto dello stesso.

La realizzazione e successiva gestione dell'impianto resta vincolata, senza possibilità di rivalsa da parte della Società, alla positiva valutazione del progetto da parte di tutti gli Enti competenti.

ART. 3 Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata di anni _____ (_____) rinnovabili su richiesta della Società, e solo a seguito di specifico atto amministrativo del Comune, a partire dalla data di efficacia della DIA nel caso di impianti con procedura semplificata.

ART. 4 Fidejussioni

Il soggetto proponente dovrà produrre una polizza fidejussoria nella misura prevista dalle norme Comunali da aggiornare ogni 5 anni con rivalutazione annua del 1,5%, al fine di garantire il ripristino dello stato dei luoghi, nonché il corretto smaltimento delle infrastrutture

all'atto della dismissione dell'impianto in oggetto e la puntuale corresponsione del ristoro ambientale.

ART. 5 Tempi di esecuzione

La Società ha a disposizione un periodo di tempo pari a un anno dalla stipula della presente convenzione o dalla data di efficacia della DIA, per dare inizio ai lavori.

La Società deve ultimare i lavori afferenti l'impianto oggetto della presente convenzione entro un successivo periodo di anni due.

Qualora siano iniziati, ma non ultimati per cause indipendenti dalla volontà della Società, ha diritto ad una proroga di un anno per l'ultimazione dei lavori.

La realizzazione degli impianti è subordinata a un adeguato allacciamento alla rete elettrica del gestore di rete: i tempi necessari all'allacciamento non dipendono dall'attività della società e, pertanto, non sono computati ai fini della data di completamento dell'impianto.

ART. 6 Obbligazioni della Società

Il Comune rimarrà esonerato da qualsiasi responsabilità connessa alla realizzazione, all'esercizio, alla gestione e alla manutenzione dell'impianto Fotovoltaico di cui in premissa, nonché all'uso di quanto costituisce oggetto della presente convenzione. La Società fornirà al Comune copia del contratto di cessione dell'energia elettrica all'Ente Gestore della Rete ovvero Enel Distribuzione, copia della documentazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico della Finanza che attesti la data di inizio della produzione di energia elettrica e copia delle fatture emesse dalla Società verso l'Ente Gestore della Rete.



ART. 7 Imprenditoria e manodopera locale

La Società utilizzerà durante la costruzione della centrale e durante la successiva gestione degli impianti preferibilmente mano d'opera locale per quanto compatibile con le attività e le mansioni da svolgere. Particolarmente la Società si impegna, nella fase di gestione successiva alla messa in servizio degli impianti, a impiegare qualificata manodopera locale per la detta gestione tecnica degli impianti dopo un opportuno e congruo periodo di formazione, svolto a spese della Società stessa.

ART. 8 Promozione dell'iniziativa

La Società si impegna a collaborare con il Comune per promuovere e divulgare l'iniziativa, fatte salve le dovute esigenze di sicurezza, e compatibilmente con le urgenze tecniche dell'impianto, e ad aprire la fruizione dell'impianto alle Scuole o Enti interessati, che

potranno prendere visione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di particolare valenza ambientale.

ART. 9 Efficacia della convenzione

La presente convenzione deve ritenersi efficace dal momento della sua costituzione.

ART. 10 Revoca della convenzione

Il Comune si riserva la facoltà di revocare la convenzione alla Società, anche prima del termine stabilito, qualora l'area venga usata, dalla stessa società, per destinazione diversa da quella convenuta, ovvero nei casi, anche alternativamente tra loro, di mancato pagamento di quanto stabilito dall'art. 4 per due annualità consecutive, di non funzionalità o mancata produzione dell'impianti per un anno consecutivo, ovvero per necessità di impiego dell'area in questione per motivi imprevisti e/o imprevedibili a carattere di pubblica utilità.

ART. 11 Risoluzione

La presente convenzione si intende risolta di diritto qualora scaduti i termini stabiliti all'Art. 6, per singole fasi, gli studi, i progetti e le opere relative alla realizzazione dell'impianto non siano ancora stati eseguiti.

La presente Convenzione si intenderà altresì automaticamente risolta nell'ipotesi di dichiarazione sfavorevole della Società, in ordine alla fattibilità dell'impianto, contenuta in apposita relazione tecnico-economica.

La Società avrà inoltre facoltà di recedere dalla presente Convenzione, nelle seguenti ipotesi:

- mancato rilascio o espresso diniego delle prescritte autorizzazioni, da parte degli Enti preposti, decorsi almeno 24 mesi dalla presentazione della relativa domanda;
- mancata risposta o espresso diniego alla richiesta di allacciamento alla Rete Elettrica Nazionale, da parte del Gestore o del Distributore locale, decorsi almeno dodici mesi dalla presentazione della relativa domanda.
- impedimenti, di qualsiasi natura, alla realizzazione, anche parziale, per cause non imputabili al Comune, dell'impianto fotovoltaico così come prefigurato in premessa e nell'allegata planimetria;
- impedimenti, di qualsiasi natura, all'esercizio dell'impianto.

La Convenzione si considererà risolta con il pervenire al Concedente della comunicazione del Concessionario.

ART.12 Cessione della Convenzione da parte del Concessionario

Poiché la realizzazione del citato impianto comporta investimenti significativi e che pertanto potrebbe essere necessario trasferire in capo a terzi finanziatori e/o altri soggetti la posizione contrattuale relativa alla convenzione è contemplata la possibilità di siffatto trasferimento, fermo restando che il Terzo designato subentrerà alla Società in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultima facenti capo nei confronti del Comune stesso.

A garanzia di tutto quanto previsto nella presente convenzione il Comune dovrà intervenire nella suddetta cessione e l'atto preliminare di cessione e/o di modifica della compagine sociale del titolare della convenzione, che dovrà contenere i medesimi impegni verso il Comune, dovrà essere trasmesso al Comune e ratificato, entro trenta giorni dalla ricezione, pena il decadimento della convenzione stessa.

ART. 13 Riconsegna dell'area

Al termine della convenzione o qualora la Società, prima della scadenza della medesima, intendesse, a costruzione avvenuta, recedere dall'iniziativa, o in caso di revoca della Concessione tutta l'area dovrà essere restituita ai legittimi proprietari nello stesso stato in cui risulta consegnata, rimuovendo tutte le attrezzature, le opere superficiali, quelle provvisoriale e sgomberando le eventuali macerie, da conferire in discarica autorizzata allo smaltimento degli stessi, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi distanza dall'area interessata dall'impianto, con la successiva consegna della relativa certificazione di avvenuto conferimento del materiale suddetto. Solo a seguito di tali adempimenti il Comune rilascerà quietanza per lo svincolo delle polizze fidejussorie.

In caso di inadempienza da parte della Società, tali adempimenti saranno realizzati a cura del Comune, mediante l'utilizzo delle polizze fidejussorie all'uopo contratte dalla Società.

ART. 14 Garanzie

La Società, fatte salve cause sopravvenute non dipendenti dalla sua volontà e previa stipula di convenzione con il soggetto gestore della rete elettrica per il ritiro dell'energia prodotta, si impegna a realizzare l'impianto nei termini previsti dall'art. 5.

La Società rinuncia fin da ora ad ogni eventuale azione risarcitoria nei confronti del Comune di Taranto in caso di mancato rilascio o revoca o annullamento degli atti concessori a seguito di impedimenti da parte di altri Enti.

ART. 15 Definizioni delle controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione e alla interpretazione della presente convenzione in ogni sua clausola, dovranno essere oggetto di preventiva e bonaria composizione tra le parti.

Qualora tale bonaria composizione non venga raggiunta entro 90 (novanta) giorni, dette controversie saranno decise da un collegio arbitrale, composto da tre arbitri di cui uno scelto dal Comune, uno dalla Società ed uno indicato dal presidente del Tribunale di Taranto.

Detto collegio giudicherà in via arbitrale e deciderà anche in merito alle spese sul giudizio.

ART. 16 Norme applicabili

Per quanto non regolato dal presente atto, saranno richiamate le vigenti disposizioni di legge, in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto così instaurato, restando però esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni alle persone ed alle cose che potessero derivare dalla destinazione dell'area oggetto della presente convenzione.

ART. 17 Spese ed oneri

La presente Convenzione è redatta in carta libera per gli usi consentiti dalla legge ed ha efficacia con la firma del Concedente e del Concessionario.

Tutte le spese relative alla presente convenzione, compresi i diritti di segreteria, sono a carico del Concessionario.

ART. 18 Accatastamento

la porzione interessata dall'ingombro delle superfici dei pannelli fotovoltaici deve essere classificata catastalmente, ai fini della determinazione della relativa rendita catastale, come opificio "D1".

La presente convenzione è costituita da n. fogli di carta legale.

Taranto, li.....

Il Concessionario

Il Concedente

Two handwritten signatures are present on the right side of the page. The upper signature is a stylized, cursive mark, and the lower signature is a more complex, flowing cursive script.